

**Deliberazione G.Reg. LAZIO 05-12-2000, n. 2444 Approvazione "Linee guida per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U. E.".**

**Preambolo**

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore per le Politiche della Sanità

VISTA la [L. n. 40 del 6/3/98](#) "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il [D.lgs. n. 286 del 25/7/98](#) "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il [D.P.R. n. 394 del 31/8/99](#) "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'[articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#)";

VISTA la deliberazione di G.R. n. 5122 del 31/7/97 "Attivazione dei livelli uniformi di assistenza per stranieri temporaneamente presenti";

VISTA la delinerazione di G.R. n. 4323 del 27/7/99 "Assistenza sanitaria ai minori extracomunitari temporaneamente soggiornanti per recupero psicofisico";

VISTE le circolari assessoriali n. 49 del 8/9/97; n. 11 del 24/3/98; n. 24 del 19/5/99; n. 45 del 7/12/99; n. 4 del 9/2/2000;

TENUTO CONTO dei quesiti posti dagli operatori delle Aziende USL, degli Enti Locali, delle Associazioni di Volontariato nonché dell'esigenza degli stessi di disporre di note esplicative definite, al fine di evitare discrezionalità nell'applicazione delle norme;

RITENUTO pertanto, necessario raccogliere in maniera organica tutte le norme relative all'assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari, al fine di rendere omogenea l'azione amministrativa e di offrire agli operatori uno strumento normativo di facile consultazione;

TENUTO CONTO altresì di quanto rappresentato dal Gruppo Regionale Immigrazione e Salute (GRIS) circa la necessità di predisporre delle linee guida regionali sull'assistenza sanitaria ai cittadini immigrati per i motivi di cui sopra;

VISTA la [L. n. 127 del 15/5/97](#);

all'unanimità

DELIBERA

1) di approvare l'allegato A), concernente "Linee Guida per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.", quale parte integrante della presente deliberazione;

2) la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della [L. 127/97](#).

## **Allegato A)**

### **Linee guida per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.**

#### **INDICE**

Premessa

Assistenza per gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti al SSN

Assistenza per i detenuti

Iscrizione volontaria al SSN

Assistenza per gli stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al SSN

Assistenza per gli stranieri in attesa di regolarizzazione

Assistenza per i minori soggiornanti per recupero psico-fisico

Assistenza per gli stranieri temporaneamente presenti non iscritti al SSN

Ingresso e soggiorno per cure mediche

Esercizio delle professioni sanitarie per i cittadini non comunitari

Modulistica

Raccolta normativa

#### **PREMESSA**

La [legge n. 40 del 6/3/98](#) ha dotato anche il nostro Paese di una norma che disciplina l'immigrazione e la condizione dello straniero in Italia.

Sono stati, successivamente, emanati il [D.lgs. n. 286/98](#), il Regolamento di attuazione ([DPR 394/99](#)) ed infine, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, la circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

L'Assessorato Regionale per le Politiche della Sanità, che già precedentemente alla L. 40/98 aveva disciplinato l'assistenza sanitaria agli stranieri irregolari con la deliberazione di G.R. 5122/97, ha nel frattempo continuato a regolamentare la materia con numerose circolari tendenti a rendere omogenea, evitando discrezionalità nell'applicazione delle norme, l'azione delle strutture sanitarie del Lazio ed a soddisfare il bisogno di salute della popolazione immigrata.

La Regione Lazio, pertanto, ravvisando la necessità di raggruppare in maniera organica le norme fin qui emanate, ha predisposto queste Linee Guida.

Destinatari sono gli operatori delle AA.SS.LL., delle aziende ospedaliere, delle strutture universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e di quanti (Associazioni di Volontariato, Patronati, Associazioni di immigrati etc.) si impegnano per rendere fruibile il diritto alla salute degli stranieri.

Lo scopo di questo documento, quindi, è quello di agevolare il lavoro degli operatori e conseguentemente facilitare allo straniero l'accesso all'assistenza sanitaria, anche nell'ottica di un progressivo processo di integrazione.

**1) Assistenza per gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti al SSN - (Art. 34. cc. 1-2 D.lgs. 286 del 25 luglio 1998; art. 42 cc. 1-2-3-4-5 del DPR 394/99; circ. n. 5 del Ministero della Sanità del 24 marzo 2000)**

Hanno parità di trattamento con i cittadini italiani, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria erogata in Italia, gli stranieri regolarmente soggiornanti per:

- attività di lavoro autonomo
- attività di lavoro subordinato
- iscrizione nelle liste di collocamento
- motivi familiari e ricongiungimento familiare
- asilo politico (\*)
- asilo umanitario: rientrano in questa categoria:
  - a) coloro che hanno un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ai sensi dell'art. 18, c. 1, del D.lgs. 286/98;
  - b) i minori di anni 18, ai sensi dell'art. 19, c. 2 lettera a) del D.lgs. 286/98;
  - c) donne in stato di gravidanza e di puerperio, fino ad un massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 19 c. 2 lettera d) del D.lgs. 286/98;
  - d) coloro che hanno un permesso di soggiorno per motivi umanitari e motivi straordinari, ai sensi dell'art. 20 c. 1 del D.lgs. 286/98;
  - e) stranieri ospitati in centri di accoglienza, ai sensi dell'art. 40 c. 1 del D.lgs. 286/98.
- richiesta di asilo (\*), sia politico che umanitario (anche ai sensi della Convenzione di Dublino del 15/6/90) (costoro sono esentati dal pagamento del ticket alla pari dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento).
- attesa adozione
- affidamento
- acquisto della cittadinanza (rientrano in questo caso tutti coloro che hanno presentato domanda per ottenere la cittadinanza italiana.
- motivi di salute (rilasciato ai cittadini stranieri che hanno ottenuto una proroga del proprio permesso di soggiorno poiché hanno contratto una malattia o subito un infortunio che non consente loro di lasciare il territorio nazionale.

Tale permesso di soggiorno, in quanto proroga dei permessi di soggiorno che danno diritto all'iscrizione obbligatoria, non deve essere confuso con quello per cure mediche di cui all'art. 36 del D.lgs. 286/98.

è In tutti i casi sopracitati l'assistenza si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti.

Il possesso di un permesso di soggiorno per i motivi precedentemente elencati da diritto all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario pubblico.

Quindi gli stranieri di cui sopra verranno iscritti presso la ASL territorialmente competente del comune in cui hanno eletto la propria residenza o, in mancanza di quest'ultima, la propria dimora.

Qualora la Questura competente subordini il rilascio del permesso stesso all'iscrizione al SSN, le AA.SS.LL., al momento del primo ingresso, procederanno ad iscrivere in forma provvisoria (tre mesi), sulla base di un cedolino rilasciato dalla Questura, i cittadini stranieri che hanno fatto richiesta di soggiorno per i motivi sopra elencati.

Tale iscrizione sarà poi formalizzata al momento della presentazione del permesso di soggiorno e avrà validità, quindi, dalla data di ingresso in Italia fino alla scadenza del permesso stesso.

Pertanto le AA.SS.LL. non dovranno più procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione al SSN.

I documenti occorrenti per l'iscrizione sono:

- 1) autocertificazione di residenza oppure, in mancanza di quest'ultima una dichiarazione di effettiva dimora, così come risulta sul permesso di soggiorno;
- 2) permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;
- 3) autocertificazione del numero di codice fiscale;
- 4) dichiarazione nella quale lo straniero si impegna a comunicare alla ASL ogni variazione del proprio status.

A questi documenti andranno aggiunti, relativamente alla specificità del caso, i seguenti:

- Iscrizione familiari a carico autocertificazione dello stato di famiglia; autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico ai sensi dell'[art. 4 D.L. n. 402 del 2/7/1982](#) convertito in [L. n. 627 del 3/9/82](#);

Disoccupati autocertificazione di iscrizione all'ufficio di collocamento.

Per l'iscrizione si può utilizzare:

il mod 1 per i cittadini stranieri residenti,

il mod 2 per coloro che non hanno la residenza e dichiarano l'effettiva dimora.

N.B. Possono avvalersi dell'autocertificazione solamente i cittadini extracomunitari residenti, cioè iscritti negli elenchi anagrafici del comune di appartenenza, ed è limitata agli stati ed alle qualità personali certificabili e attestabili in Italia.

L'iscrizione al SSN non è dovuta per gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno per affari, ai dirigenti di società aventi sede in Italia, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro aventi sede all'estero, ai giornalisti che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche ([art. 27 c. 1 lettera a, i, q. D.lgs. 286/98](#)).

Costoro sono comunque tenuti ad avere una copertura assicurativa per sé e per i propri familiari attraverso la stipula di una polizza con un istituto assicurativo ovvero con l'iscrizione volontaria al SSN dietro pagamento del contributo previsto.

I lavoratori stagionali sono iscritti al SSN per il periodo di validità del permesso di soggiorno.

Assistenza sanitaria all'estero ai cittadini extracomunitari iscritti al SSN

Gli stranieri iscritti obbligatoriamente al SSN sono, come già affermato precedentemente, equiparati ai cittadini italiani, ma esclusivamente ai fini dell'assistenza sanitaria sul territorio nazionale.

Pertanto, agli stranieri di cui sopra, in caso di trasferimento in Paesi dell'Unione Europea, la ASL non potrà rilasciare i previsti modelli comunitari (E111-E112-E106 etc.).

Infatti i regolamenti comunitari si applicano ai cittadini comunitari, gli apolidi e ai rifugiati politici, nonché ai loro familiari a carico, anche se di cittadinanza extracomunitaria, purché il titolare del diritto abbia la qualifica di lavoratore.

A) Trasferimento per cure

In caso di trasferimento all'estero per cure presso centri di altissima specializzazione tali cittadini potranno usufruire dell'assistenza sanitaria esclusivamente in forma indiretta sia nei Paesi della U.E. che in quelli extra europei ai sensi del DM 3/11/89.

B) Temporaneo soggiorno in Paesi della U.E.

Non è prevista copertura sanitaria. Il mod. E111 può essere rilasciato solo ai familiari extracomunitari a carico di cittadino italiano lavoratore o pensionato, agli apolidi ed ai rifugiati politici nonché ai loro familiari a carico, purché il titolare del diritto abbia la qualifica di lavoratore.

#### C) Soggiorno all'estero per motivi di lavoro

I lavoratori extracomunitari regolarmente iscritti al nostro SSN non possono essere assistiti in forma diretta negli Stati Membri della U.E.

Pertanto a costoro si applicheranno le disposizioni di cui al DPR n. 618 del 31/7/80 sia che si trovino in Paesi della U.E. che in quelli extra europei.

#### Invalidità civile

Gli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di carta di soggiorno, regolarmente iscritti al SSN, possono presentare domanda di riconoscimento di invalidità civile presso la propria ASL.

L'iter burocratico è lo stesso previsto per i cittadini italiani.

per l'asilo politico e la richiesta di asilo si fa riferimento all'[art. 1 del D.L. n. 416 del 30/12/89](#), convertito nella [legge n. 39 del 28/2/90](#), alle Convenzioni di Ginevra del 28/7/51 sui rifugiati politici (ratificata con L. n. 722 del 24/7/54) e di New York del 28/9/54 sugli apolidi (ratificata con [L. n. 306 del 1/2/62](#)), al Protocollo di New York del 31/1/67 ed alla Convenzione di Dublino del 15/6/90.

## 2) Assistenza per i detenuti - ([D.lgs. 230/99](#))

A decorrere al 1 gennaio 2000 tutti i detenuti stranieri sono iscritti al SSN per il periodo di detenzione, siano essi regolari o clandestini.

Sono altresì iscritti al SSN i detenuti in semilibertà o coloro che vengono sottoposti a misure alternative alla pena.

Tali soggetti hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai cittadini liberi.

I detenuti sono esclusi dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (ticket).

## 3) Iscrizione volontaria al SSN - ([Art. 34. cc. 3-4-5-6-7 D.lgs. n. 286 del 25/7/1998](#); [art. 42 c. 6 del DPR 394/99](#); [circ. n. 5 del 24/3/2000 del Ministero Sanità](#))

A) Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi e che non rientrano tra coloro che sono di diritto iscritti al SSN, possono chiedere l'iscrizione volontaria, previa corresponsione del contributo dovuto ai sensi del DM 8.10.1986.

Tale contributo fa riferimento all'anno solare (gennaio-dicembre) e non è frazionabile, quindi non può essere inferiore a 750.000.

L'iscrizione volontaria ha scadenza annuale.

I soggetti tenuti alla dichiarazione dei redditi non devono versare il contributo sopra citato di 750.000 in quanto, in sede di dichiarazione, hanno già assolto al versamento dell'addizionale regionale all'IRPEF rilevabile dal quadro RV del modello Unico.

In tal caso sarà sufficiente presentare alla ASL di appartenenza, oltre ai documenti richiesti, una copia del quadro RV debitamente compilato.

Non è consentita l'iscrizione dei cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per turismo.

L'iscrizione volontaria si estende anche ai familiari a carico.

B) L'iscrizione volontaria può essere altresì richiesta dagli stranieri soggiornanti per motivi di studio e da quelli collocati alla pari, anche se titolari di un permesso di soggiorno di durata inferiore a 3 mesi.

Tali soggetti verseranno, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo forfetario annuale riferito all'anno solare (gennaio-dicembre) non frazionabile, così stabilito:

- Stranieri soggiornanti per motivi di studio 290.000
- Stranieri collocati alla pari 425.000

Tale fattispecie d'iscrizione volontaria non è valida per i familiari a carico.

Pertanto, qualora lo studente o la persona alla pari abbiano al seguito familiari a carico, potranno chiedere l'iscrizione volontaria con il versamento di 750.000 per poter garantire la copertura sanitaria anche ai loro familiari.

Poiché il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al possesso di una copertura sanitaria, le AA.SS.LL., al momento del primo ingresso dello straniero in Italia, possono, su richiesta di quest'ultimo e previo versamento del relativo contributo, iscriverlo provvisoriamente al SSN sulla base di una scheda rilasciata dalla Questura.

L'iscrizione provvisoria consente la copertura delle prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali.

Successivamente, in seguito alla presentazione alla ASL del permesso di soggiorno, l'iscrizione al SSN esplicherà la propria efficacia ai fini dell'erogazione di tutte le prestazioni sanitarie, alla pari dei cittadini italiani.

I documenti occorrenti per l'iscrizione per i soggetti di cui ai punti A) e B) sono:

- 1) autocertificazione di residenza o dichiarazione di effettiva dimora;
- 2) permesso di soggiorno in corso di validità o richiesta di rinnovo dello stesso;
- 3) autocertificazione del numero di codice fiscale;
- 4) ricevuta di versamento della somma dovuta sul c/c n. 370007 intestato a Regione Lazio.

A questi documenti andranno aggiunti, relativamente alla specificità del caso, i seguenti:

- studenti autocertificazione di iscrizione al corso di studio
- collocati alla pari dichiarazione del proprio status di straniero collocato alla pari.

Per l'iscrizione si può utilizzare:

il mod 1 per i cittadini stranieri residenti

il mod 2 per coloro che non hanno la residenza e dichiarano l'effettiva dimora.

N.B. Possono avvalersi dell'autocertificazione solamente i cittadini extracomunitari residenti, cioè iscritti negli elenchi anagrafici del comune di appartenenza, ed è limitata agli stati ed alle qualità personali certificabili e attestabili in Italia.

I cittadini extracomunitari che usufruiscono dell'assicurazione volontaria hanno diritto al trasferimento per cure all'estero presso centri di altissima specializzazione di cui al DM 3/11/89, ovviamente mediante la forma dell'assistenza indiretta (circ. Ministero della Sanità n. 5 del 24/3/2000 che modifica la circ. n. 33 del 12/12/89 dello stesso ministero).

Per quanto riguarda il rilascio della modulistica CEE, infine, è utile ricordare che le garanzie previste dai regolamenti comunitari si applicano ai cittadini comunitari, agli apolidi e ai rifugiati politici, nonché ai loro familiari a carico, anche se di cittadinanza extracomunitaria, purché il titolare del diritto abbia la qualifica di lavoratore.

#### **4) Assistenza per gli stranieri regolarmente soggiornanti non iscritti al SSN. - (Art. 35 cc. 1-2 del D.lgs. 286 del 25/7/1998; art. 43 c. 1 del DPR 394/99; circ. n. 5 del 24/3/2000 del Ministero Sanità)**

Gli stranieri in possesso di un permesso di soggiorno non superiore a tre mesi e quindi non iscritti al SSN possono accedere alle prestazioni ed ai servizi offerti dal SSN dietro pagamento delle relative tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 8, commi 5 e 7 del Dlgs 30/12/92 n. 502, e successive modificazioni.

Sono esclusi dal pagamento di tali tariffe gli stranieri muniti di modelli attestanti il diritto all'assistenza sanitaria in base a trattati e accordi internazionali bilaterali sottoscritti dall'Italia con i seguenti Paesi:

Australia Principato di Monaco

Tunisia Croazia

Argentina Slovenia

Brasile Jugoslavia

S. Marino Macedonia

Capo Verde Bosnia-Erzegovina

Le convezioni sopra citate non prevedono l'assistenza in forma indiretta.

Pertanto i cittadini di questi Paesi potranno usufruire dell'assistenza gratuita, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa, solo dietro presentazione del relativo modello che attesti il diritto all'assistenza.

Per le prestazioni d'urgenza rimaste insolute (riferite a stranieri regolarmente soggiornanti, non iscritti al SSN e dichiaratisi indigenti), le strutture ospedaliere devono richiedere il rimborso alle locali Prefetture, secondo le procedure previste dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 739/216/STR. del 6/5/1994.

#### **5) Assistenza per gli stranieri in attesa di regolarizzazione - (Telex Ministero della Sanità n. DPS-X-40-286/98-240 del 3/4/2000; Circ. n. 24 del 19/5/99 Assessorato Salvaguardia e Cura Salute R.L.)**

Gli stranieri che hanno fatto domanda di regolarizzazione possono richiedere un'iscrizione temporanea alla ASL del comune in cui dimorano.

L'iscrizione temporanea ha durata semestrale, ma può essere rinnovata nel caso in cui lo straniero dimostri di non essere stato ancora convocato dall'autorità competente per la definizione in positivo o in negativo della propria richiesta di regolarizzazione.

Per l'iscrizione la ASL richiederà:

- dichiarazione dei dati anagrafici dello straniero;
- copia del cedolino comprovante l'avvenuta richiesta di regolarizzazione.

Si può utilizzare l'allegato mod 3.

#### **6) Assistenza per minori soggiornanti per recupero psico-fisico - (Deliberazione di G.R. n. 4323/99; circ. n. 33 del 6/8/99 Ass. Salvaguardia e Cura Salute R.L.)**

I minori extracomunitari provenienti da Paesi in gravi difficoltà sociali, ambientali e politiche, che, tramite Associazioni di Volontariato legalmente riconosciute, soggiornano per brevi periodi nel territorio della Regione Lazio ospiti di famiglie o di Enti, devono essere iscritti al SSR presso la ASL del comune in cui dimorano.

L'iscrizione avrà la durata del permesso di soggiorno e verrà riattivata, con lo stesso codice regionale, ogni qualvolta il minore tornerà a soggiornare sul nostro territorio.

I documenti occorrenti per l'iscrizione sono:

- 1) permesso di soggiorno individuale o collettivo in corso di validità;
- 2) dichiarazione di effettiva dimora del minore rilasciata dalla famiglia ospitante;
- 3) dichiarazione dell'Associazione di Volontariato comprovante che il minore è entrato nel territorio regionale in seguito ad iniziative dell'Associazione stessa;

Il diritto all'iscrizione non si estende agli accompagnatori dei minori né ai soggetti che richiedono il permesso all'ingresso ed al soggiorno per cure mediche per i quali si applicano le disposizioni di cui all'[art. 36 del Dlgs. 286/98](#)

Si può utilizzare l'allegato mod 4.

### **7) Assistenza per gli stranieri temporaneamente presenti non iscritti al SSN - (Art. 35 c. 3, 4, 5, 6 D.lgs. 286/98; DPR n. 394/99 art. 43 c. 2, 3, 4, 5, 8; Del. di G.R. 5122/1997 - circ. n.11/98 - circ. n. 45/99 Ass. Salvaguardia e Cura Salute R.L.)**

Ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono assicurate, presso le strutture pubbliche ed accreditate, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

L'assistenza a questi cittadini, qualora privi di risorse economiche sufficienti, viene garantita mediante il rilascio di un tesserino con il codice STP, in base alle modalità previste dalla deliberazione di G.R. 5122/97, integrate dalle disposizioni dell'[art. 43 del DPR 394/99](#).

Modalità del rilascio del tesserino STP e dati da registrare

Il tesserino STP può essere rilasciato da qualsiasi ASL, Azienda Ospedaliera, IRCCS e Policlinico Universitario della Regione Lazio indipendentemente dal domicilio del richiedente.

Il codice identificativo STP è costituito da 16 caratteri: 3 caratteri per la sigla STP, 6 caratteri identificativi della ASL di prima accoglienza (codice ISTAT), i rimanenti 7 caratteri per il numero progressivo interno. I primi 3 caratteri del codice identificativo ISTAT sono identificativi della Regione, per il Lazio è 120 (es. Roma A = 120101).

Il rilascio del tesserino STP è subordinato ad una dichiarazione di indigenza rilasciata dallo straniero attraverso la compilazione del modello es.1.STP predisposto dal Ministero della Sanità e che rimarrà agli atti della struttura che l'ha emesso.

Le informazioni richieste allo straniero, e registrate presso il registro della ASL sono: cognome, nome, sesso, data di nascita, codice STP, recapito, nazionalità, data di rilascio.

Non è necessario esibire un documento di identità, ma è sufficiente una dichiarazione delle proprie generalità.

I dati registrati presso la ASL, relativi agli stranieri temporaneamente presenti, devono essere riservati come prevede la vigente normativa sulla privacy e possono essere comunicati solo su mandato ufficiale scritto della Procura della Repubblica.

Le informazioni da registrare sul tesserino sono: cognome, nome, codice STP, data di rilascio; indicazione della ASL, Azienda Ospedaliera, IRCCS o Policlinico Universitario che l'ha emesso.

Se l'immigrato richiede l'anonimato il tesserino può essere rilasciato senza l'indicazione del cognome e nome.

L'accesso alle strutture sanitarie non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con i cittadini italiani.

#### Caratteristiche del tesserino STP

Il tesserino STP ha una validità di 6 mesi ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Il tesserino STP vale in tutte le ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Policlinici Universitari del Lazio.

In caso di smarrimento verrà rilasciato un nuovo tesserino con il codice STP precedentemente attribuito (archiviato presso i registri della ASL) o nuovo numero se non è possibile risalire al vecchio codice.

#### A chi rilasciare il tesserino STP

Il tesserino STP deve essere rilasciato agli stranieri temporaneamente presenti, qualora privi di risorse economiche sufficienti, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno secondo la normativa vigente, in sintesi senza permesso di soggiorno e quindi non iscrivibili al SSN.

#### Chi rilascia il tesserino STP

Il tesserino STP deve essere rilasciato dalle AA.SS.LL., dalle Aziende Ospedaliere, dagli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e dai Policlinici Universitari.

Al fine di rendere più agevole l'erogazione delle prestazioni è opportuno che il rilascio del tesserino STP sia decentrato presso le diverse sedi delle ASL e sia effettuato presso gli uffici amministrativi delle Aziende Ospedaliere (accettazione, URP, etc.)

La scelta delle modalità organizzative di rilascio del tesserino STP viene demandata alla direzione delle AA.SS.LL., nel rispetto della loro autonomia e della differenza tra ASL dell'area metropolitana ed ASL di provincia.

#### Modalità di partecipazione alla spesa sanitaria e di esenzione

##### Pagamento del ticket

Le prestazioni di cui all'art 35 del Dlgs n. 286/98 sono erogate gratuitamente, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa previste dalla normativa in vigore per gli iscritti al SSN.

##### Esenzione dal pagamento ticket per prestazioni di primo livello

Lo straniero temporaneamente presente, in quanto non iscritto né iscrivibile al SSN, non ha la possibilità di usufruire del medico di base.

Pertanto è esentato dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di primo livello previste nel successivo paragrafo "Ambulatori di prima accoglienza".

##### Esenzione dal pagamento ticket per patologia

L'esenzione dal pagamento ticket è prevista per tutti gli accertamenti ed i farmaci correlati alle patologie di cui al [D.M. 329 del 28/5/99](#).

Gli stranieri temporaneamente presenti, per i quali sia stata accertata una patologia di quelle previste nel [DM 329/99](#), sono tenuti al possesso del tesserino di esenzione per patologia.

La modalità di rilascio del tesserino di esenzione per patologia segue lo stesso percorso previsto per i cittadini italiani.

##### Esenzione dal pagamento ticket per gravidanza e I.V.G.

L'esenzione dal pagamento ticket è, inoltre, prevista per tutti gli accertamenti di diagnostica strumentale e di laboratorio e per tutte le altre prestazioni specialistiche ai fini della tutela della maternità di cui al [Decreto Ministero della Sanità del 10/9/98](#): "Aggiornamento del [decreto](#)

[ministeriale del 14/4/84](#) recante: "Protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità".

Le prestazioni in esenzione sono suddivise in 3 allegati: A per quelle in funzione preconcezionale, B per quelle di controllo e monitoraggio della gravidanza, C per quelle di diagnosi prenatale.

Il legislatore ha voluto indicare le settimane di gestazione alle quali sono correlati i singoli accertamenti.

È evidente che alla straniera che si presenta al primo controllo in fase avanzata di gravidanza, verranno prescritti anche gli esami, ritenuti necessari dal medico, che erano previsti per le settimane precedenti e che non sono stati eseguiti. In questi casi, quindi, tali esami sono da considerarsi in esenzione (indicare nella ricetta le settimane di gestazione e che si tratta di un primo controllo).

Le prestazioni specialistiche correlate all'I.V.G. sono in esenzione, a parità dei cittadini iscritti al SSN (lettera Settore Programmazione Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute Regione Lazio prot. 1.064/57/4913 del 6/4/99).

**Esenzione dal pagamento ticket per fascia di età**

Sono esentati dal pagamento del ticket i bambini di età inferiore ai 6 anni e gli anziani di età superiore ai 65 anni.

**Esenzione dal pagamento ticket per interventi di prevenzione**

L'esenzione dal pagamento ticket è infine prevista per prestazioni connesse allo svolgimento di campagne di prevenzione collettiva derivanti da formali autorizzazioni regionali e di quelle derivanti da obblighi di legge o disposte nel prevalente interesse della collettività.

**Erogazione delle prestazioni**

Poiché gli stranieri temporaneamente presenti non hanno il medico di base, le AA.SS.LL. dovranno attivarsi per garantire loro il primo accesso.

**Ambulatori di prima accoglienza**

La gestione degli ambulatori, dove è possibile effettuare la prima visita e le prescrizioni per accertamenti e consulenze specialistiche, può prevedere le più diverse soluzioni in base alle risorse ed all'assetto organizzativo della ASL, della Azienda Ospedaliera, IRCCS e Policlinico Universitario del Lazio, come ad esempio:

- a) l'attivazione di un ambulatorio di medicina generale presso i poliambulatori distrettuali ed ospedalieri, gestito da personale dipendente;
- b) l'utilizzo di alcune ore "riservate" della medicina interna, ad accesso diretto (senza impegnativa ed appuntamento) presso i poliambulatori distrettuali ed ospedalieri;
- c) strutture del volontariato, che abbiano maturato esperienze nell'ambito dell'immigrazione, con le quali la ASL ha definito dei protocolli d'intesa;
- d) ambulatori per la profilassi delle malattie infettive, nell'ambito del Dipartimento di Prevenzione;
- e) altre ipotesi organizzative che garantiscano un facile accesso all'utenza.

Si raccomanda, per la prima accoglienza dell'età pediatrica, di utilizzare le strutture già esistenti sul territorio (consultori familiari, consultori pediatrici, ambulatori pediatrici ospedalieri).

**Consultori familiari - SERT - DSM**

Gli stranieri temporaneamente presenti possono rivolgersi, alla pari dei cittadini regolarmente iscritti al SSN, a tutte le strutture della ASL ad accesso diretto per problemi riguardanti la tossicodipendenza (nota dell'Assessorato Salvaguardia e cura della Salute n. S. 1125.62bis del 31.5.99), il disagio mentale, la tutela della maternità e dell'infanzia.

In particolare i consultori familiari devono rappresentare, in ogni ASL, la struttura di elezione per l'accoglienza di donne e bambini stranieri temporaneamente presenti, per l'effettuazione di visite mediche, vaccinazioni, prescrizioni, programmi di prevenzione, etc.

#### Laboratori e Poliambulatori specialistici

Gli stranieri temporaneamente presenti possono effettuare le consulenze e gli accertamenti diagnostici presso i laboratori e i poliambulatori specialistici pubblici e privati accreditati, previa presentazione di prescrizione su ricettario regionale (o ricetta bianca rilasciata da strutture del volontariato, con le quali la ASL ha definito un protocollo d'intesa).

#### Strutture ospedaliere

Ai cittadini stranieri temporaneamente presenti, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono garantite le "cure ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattie ed infortunio".

Sono quindi assicurate, presso i Presidi pubblici o privati accreditati:

- prestazioni di pronto soccorso
- ricoveri urgenti
- ricoveri non urgenti (cure essenziali, continuative)
- ricoveri in regime di day hospital

#### Assistenza farmaceutica

Le prestazioni farmaceutiche, redatte su ricettario regionale col codice identificativo "STP", sono ottenibili presso tutte le farmacie regionali convenzionate, alla pari dei cittadini regolarmente iscritti al SSN.

#### Modalità di rimborso delle prestazioni ospedaliere

Attualmente le modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero indigente e non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sono:

1) le prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, erogate tramite il pronto soccorso o regime di ricovero (compreso il day hospital), sono rimborsate dal Ministero dell'Interno (sono escluse le prestazioni sanitarie riguardanti la gravidanza e la maternità, i minori, gli interventi di profilassi internazionale e le malattie infettive che sono a carico del SSN).

La richiesta di rimborso, in questo caso, sarà inoltrata alle prefetture competenti, in forma anonima, mediante il codice regionale STP, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

2) le prestazioni ospedaliere ambulatoriali o in regime di ricovero (compreso il day hospital) riferite alla tutela della gravidanza e della maternità, ai minori, ad interventi di profilassi internazionale, alle malattie infettive, sono a carico del Fondo Sanitario Regionale secondo i flussi informativi dei SIO (schede RAD).

Dal 1/1/2000 l'onere della degenza sarà codificato con il n. -1- così come stabilito dalla circ. n. 39 del 8/11/99 dell'Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute.

**8) Ingresso e soggiorno per cure mediche - (Art. 36 D.lgs. n. 286 del 25/7/98; art. 44 del DPR 394/99; circ. n. 5 del 24/3/2000 del Ministero Sanità; circ. n. 4 del 9/2/2000 dell'Assessorato Salvag. e Cura Salute)**

Il cittadino extracomunitario che richiede il permesso all'ingresso ed al soggiorno per cure mediche non può essere iscritto al SSN e deve provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla competente rappresentanza diplomatica ed alla questura allegando i seguenti documenti:

- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta indicante il tipo di cura e la durata presumibile della stessa;
- attestazione di avvenuto deposito cauzionale di una somma pari al 30% del costo presumibile della cura effettuato in lire italiane, in euro o in dollari statunitensi;
- documentazione attestante la possibilità di pagare integralmente sia le spese sanitarie che quelle di vitto ed alloggio per se e per l'eventuale accompagnatore.

La circolare assessoriale n. 4 del 9/2/2000 ha disposto che gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato in data antecedente all'entrata in vigore della L. 40/98, siano iscritti a titolo gratuito al SSR per tutto il periodo di durata del permesso di soggiorno.

### **Esercizio delle professioni sanitarie per i cittadini non comunitari - (circ. del Ministero della Sanità del 12 aprile 2000)**

L'Assessorato per le Politiche della Sanità, infine, ha ritenuto utile e opportuno, al fine di contribuire ad un continuo aggiornamento degli operatori ed a una maggiore diffusione delle informazioni, aggiungere, alla raccolta normativa allegata alle presenti Linee Guida, la circolare del Ministero della Sanità del 12/4/2000 con oggetto: "Cittadini stranieri non comunitari. Riconoscimento titoli professionali dell'area sanitaria conseguiti all'estero. Autorizzazione all'esercizio professionale"

<b>Modulistica [1]</b>
------------------------

#### **Note:**

(\*) Per l'asilo politico e la richiesta di asilo si fa riferimento all'[art. 1 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416](#), convertito nella [legge 28 febbraio 1990, n. 39](#), alle Convenzioni di Ginevra del 28 luglio 1951 sui rifugiati politici (ratificata con [L. 24 luglio 1954, n. 722](#)) e di New York del 28 settembre 1954 sugli apolidi (ratificata con [L. 1 febbraio 1962, n. 306](#)), al Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ed alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990.

1 Si omettono i fac-simile dei Mod. es.1.stp. (Dichiarazione d'indigenza), Mod. 1 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione), Mod. 2 (Dichiarazione di effettiva dimora), Mod. 3 (Dichiarazione di effettiva dimora per stranieri in attesa di regolarizzazione) e Mod. 4 (Dichiarazione di effettiva dimora per minori).